

PAPA' SEPARATI – Associazione per la tutela dei Diritti dei figli nella separazione

STATUTO

Art.1 - Costituzione e denominazione dell'Associazione.

In data 1 gennaio 2004 è stata costituita in Novara, l'Associazione di volontariato, denominata "PAPA' SEPARATI – Associazione per la tutela dei Diritti dei figli nella separazione", con sede provvisoria in Novara, Corso Italia n°4.

La sua durata è in tempo indeterminato.

E' escluso qualsiasi scopo di lucro sia come Associazione che come singoli.

Il trasferimento della sede non comporta modifiche statuarie.

Art.2 – Principi ispiratori.

L'associazione si riferisce espressamente a tutti coloro che vogliono vivere la propria paternità o maternità con consapevolezza e partecipazione (o comunque sostengono questi principi) e cercano quindi:

- di mantenere un rapporto adeguato con i figli; a tale fine sono disponibili ai sacrifici necessari in termini di tempo libero, amicizie, impegno sul lavoro, carriera, guadagno, luogo di residenza;
- di permettere ai figli il mantenimento dei rapporti famigliari con entrambi i genitori; a tal fine si impegnano a collaborare con l'altro coniuge alla loro educazione.

I soci inoltre:

- mantengono tra loro la mutua solidarietà, l'accoglienza, l'ascolto reciproco, la massima trasparenza delle informazioni, la mutua collaborazione per il raggiungimento dei fini sociali;
- i responsabili dell'Associazione in particolare mantengono un elevato spirito di servizio verso i soci e l'Associazione.

Art.3 – Gli obiettivi

L'Associazione ha le finalità e gli scopi di cui all'art.3 del presente statuto nonché quelli di cui alla "Legge-quadro sul volontariato" n°266 dell'11 agosto 1991 e delle regionali sul volontariato.

Gli obiettivi che L'Associazione si propone di perseguire sono:

- Promuovere ed incentivare la creazione di una nuova cultura nella famiglia e nella separazione in accordo con le nuove condizioni sociali e l'evoluzione dei tempi rispettosa dei diritti dei minori e dei soggetti più deboli, mirante alla effettiva salvaguardia dei figli. Per questi ultimi è importante mantenere relazioni personali

e contatti diretti con entrambi i genitori, i nonni e tutto il ramo parentale, in modo regolare e continuativo; questo significa ricevere cure, educazione, istruzione ed affetto, secondo quanto stabilito dagli articoli 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione Italiana, dalla recente "Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia", recepita dall'Italia con Legge n°176 del 27.5.91, dall'art. 155 del Codice Civile ed art.6 comma 2 "Legge sul divorzio", modificato dalla più recente normativa: legge n. 54 del 8 febbraio 2006 per l'Affidamento Condiviso dei figli.

Si deve proporre una nuova cultura che comporti anche dopo la separazione dei coniugi, l'obbligo di **"educare insieme"** i figli.

- Incentivare e accrescere il raggiungimento di buoni rapporti tra gli **"ex-coniugi"**, per l'educazione e una crescita corretta psico-fisica dei figli. Si vuole diffondere quindi, il concetto di **"Bi-genitorialità"** inteso come responsabilità dei genitori nella educazione dei figli, affermando la parità del contributo di entrambi per l'istruzione e la crescita culturale nei confronti dei medesimi.
- Promuovere la cultura della solidarietà nei confronti dei separati appartenenti alle categorie sociali più svantaggiate al fine di garantire una migliore qualità della vita ai figli dei genitori separati, creando una rete reciproca e solidale di sostegno agli stessi che, per qualunque ragione si trovino in difficoltà nello svolgimento della loro funzione genitoriale.
- Promuovere l'obiettivo primario dell' applicazione della nuova legge (54/2006) per **"Affido Condiviso"** per tutelare i diritti dei genitori non conviventi e non affidatari, dei nonni e di tutto il ramo parentale. Affidarsi quindi ad iniziative per incentivare l'attività educativa e culturale nell'interesse della funzione genitoriale.

L'Associazione si propone di:

- Realizzare una capillare opera di divulgazione, informazioni riguardanti leggi, prassi, stabilendo regole nuove e più adatte alle necessità dei figli, coinvolgendo su queste problematiche le famiglie, i nostri rappresentanti istituzionali, mediatori familiari, educatori, psicologi, sociologi, giudici, avvocati, operatori sociali a tutti i livelli.
- Stabilire e mantenere collegamenti con Enti ed organizzazioni pubbliche e private, nazionali od estere che svolgono attività nel campo specifico, in modo da proporsi come tramite verso le istituzioni, dei genitori separati o non affidatari.
- Proporre la creazione di una banca dati, (statistiche, articoli di giornale, casi limite, ecc.), per incoraggiare, favorire studi e ricerche con anche la finalità di istituire borse di studio, in modo tale da favorire il confronto e lo scambio di esperienze che hanno coinvolto i coniugi nel loro iter giudiziario.

- Fare emergere la casistica delle anomalie o dei drammi famigliari che impediscono la normale convivenza civile tra i genitori e che spesso sono ignorate dalla attuale cultura giudiziaria e dagli operatori sociali.

Questi obiettivi vengono realizzati organizzando: riunioni, convegni, congressi, attività formative, proposte normative, curando pubblicazioni e diffusione di notizie e informazioni.

L'Associazione aderisce moralmente ai seguenti Atti internazionali ufficiali:

- Dichiarazione di Ginevra del marzo 1924.
- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10.12.1948.
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950.
- Dichiarazione dei diritti del bambino del 20.11.59.
- Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.89.

L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni o a federazioni a carattere nazionale od internazionale aventi scopi analoghi ed in particolare con le seguenti caratteristiche:

- Appartenenza all'area famiglia – paternità/maternità separazione – minori.
- Democraticità reale intesa come sviluppo democratico della società.
- Assenza di fini di lucro sia nell'espletamento delle proprie azioni sia come singoli ed associati.
- Affermazione della parità delle funzioni genitoriali senza estremizzazioni quali **“maschilismo”** e **“femminismo”** che, possano in ogni modo e in ogni caso negare l' **“educazione insieme”** dei figli.

Art.4 – Membri dell'Associazione

A – Ammissione.

Sono membri dell'Associazione le persone fisiche, la cui domanda di iscrizione non sia stata respinta dal Consiglio Direttivo e che siano in regola col pagamento della quota sociale.

Sono previste le seguenti categorie di soci: fondatori e ordinari.

Sono soci fondatori le persone fisiche, che hanno assunto l'iniziativa della costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

B - Diritti dei Soci.

Tutti i soci fondatori ed ordinari hanno diritto:

- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, ai sensi dell'art. 2532 comma 2 del codice civile;
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ad accedere alle cariche associative.

C - Doveri dei Soci.

I soci si impegnano a collaborare allo sviluppo dell'Associazione, a sostenere e a valorizzarne l'immagine. Essi sono tenuti ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento Generale e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Essi possono partecipare ad altre associazioni o a federazioni dell'area con il consenso espresso dal Consiglio Direttivo, rappresentando in esse le direttive dello stesso e le finalità del presente Statuto. Tali associazioni o federazioni devono essere conformi a quanto stabilito all'art.3 del presente Statuto.

D - Organizzazione.

L'Associazione è unica sul territorio metropolitano di Novara e provincia. Può essere organizzata in sezioni territoriali, che operano nei limiti del presente Statuto e secondo i programmi approvati dal Consiglio Direttivo.

Le sezioni territoriali eleggono tra i propri componenti un Presidente che ne coordina l'attività e mantiene i rapporti con il Consiglio Direttivo. Previo accordo con il Consiglio Direttivo ad essa possono aderire associazioni territoriali con fini analoghi.

E - Cessazione.

La qualifica si perde per:

- dimissioni scritte;
- mancato rinnovo della quota sociale;
- espulsione per gravi motivi morali, disciplinari, di inosservanza del presente Statuto.

Art.5 - Contributi Sociali.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale. Le quote annuali vengono stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo fissa

anche la parte della quota annuale, al netto di maggiorazioni, che può venire assegnata ad eventuali sezioni.

Art.6 - Organi dell'Associazione.

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria).
- Consiglio Direttivo.
- Presidente.
- Segretario Generale.
- Collegio dei Revisori dei Conti.
- Comitati di Analisi e Gruppi di Lavoro.

Vengono nominati – secondo le modalità e le competenze statutarie specificate nel successivo art.11 – Comitati di Analisi, Gruppi di Lavoro e Responsabili di area che riferiscono al Consiglio Direttivo.

Tutti gli organi sociali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Tutti i membri degli Organi Sociali prestano la loro attività, in tale veste, senza percepire compensi di natura economica.

Art.7 - L'Assemblea dei soci.

L'Assemblea è sovrana.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento dei contributi e può essere ordinaria o straordinaria.

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono presiedute da un Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Segretario Generale e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

L'Assemblea elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ogni socio, sia esso fondatore, ordinario, in conformità alle categorie di soci di cui all'art.4 del presente Statuto, ha diritto ad un voto. Inoltre può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo dei soci che ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria delibera, a maggioranza semplice dei presenti:

1. sull'attività svolta nell'anno precedente e sui programmi futuri;

2. sul bilancio annuale consuntivo e su quello preventivo.

L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza di almeno tre quinti dei soci presenti:

- sulle modifiche dell'Atto Costitutivo, proposte dal Consiglio Direttivo;
- sulle modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina e i poteri dei liquidatori.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, della data, dell'ora dell'Assemblea.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli iscritti.

In seconda convocazione entro le ventiquattro ore, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal Presidente, da almeno tre membri del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli iscritti.

La votazione può essere effettuata anche a mezzo delega.

Art.8 - Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è costituito dai membri eletti dall'Assemblea dei soci come indicato nei precedenti art.6-7.

Esiste incompatibilità fra appartenenza al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori.

Poiché l'attività del Consiglio richiede un notevole impegno ed è necessaria una adeguata continuità di partecipazione, in caso di assenza per più di due riunioni di un membro, il Consiglio può decidere la sua decadenza e la sua eventuale sostituzione per cooptazione. I membri cooptati non possono comunque superare un terzo del totale dei Consiglieri.

Il Consiglio è convocato con 5 giorni di anticipo dal Presidente, che lo presiede, o da almeno tre membri. In caso di urgenza può essere convocato con un giorno di anticipo.

Tutte le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Segretario Generale da lui delegato a presiedere in sua assenza.

Il Presidente designa un segretario che stila i verbali delle riunioni, controfirmati dal Presidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- promuovere o pianificare le iniziative in relazioni agli scopi sociali, comprese quelle delle eventuali sezioni;
- stabilire le linee culturali dell'Associazione;
- nominare i responsabili di area;
- decidere sulla non ammissione di nuovi soci e richiedere le espulsioni;
- cooptare nuovi membri in sostituzione di dimissionari o deceduti o dichiarati decaduti;
- decidere l'entità e le modalità di pagamento delle quote sociali;
- stabilire eventuali rimborsi spese;
- approvare le relazioni del bilancio predisposte dal Tesoriere e sottoporle all'Assemblea dei soci;
- fissare la data delle elezioni.

Art.9 - Il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere.

Il Presidente.

Il Presidente eletto come indicato nei precedenti art.6-7, rappresenta l'Associazione nei confronti di qualsiasi Ente ed autorità e di terzi.

Sono suoi compiti:

- attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- nominare i membri dei gruppi di lavoro ed il personale dipendente dell'Associazione;
- presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, con possibilità di delega al Segretario Generale.

Il Presidente può essere rimosso con il voto della maggioranza dell'Assemblea composta dal cinquanta per cento più uno dei membri iscritti.

E' Prevista, per particolari meriti, l'elezione da parte del Consiglio Direttivo di un Presidente Onorario.

Il Segretario Generale.

Il Segretario Generale eletto come indicato nei precedenti art.6-7, cura e coordina la operatività dell'Associazione e può venire delegato dal Presidente a presiedere in sua assenza l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere.

Il Tesoriere eletto come indicato nei precedenti art.6-7, sovrintende alla gestione amministrativa e della cassa dell'Associazione.

Prepara il bilancio e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea dei soci.

Esiste incompatibilità fra le cariche di Presidente, Segretario Generale e Tesoriere, inoltre gli stessi incaricati non possono trarre alcun beneficio dalla loro figura professionale rispetto alle cariche che loro occupano nell'Associazione.

Art.10 - Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. Esso deve controllare l'amministrazione dell'Associazione e la regolare tenuta dei libri sociali.

I membri del Collegio dei Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Esiste incompatibilità fra appartenenza al Collegio dei Revisori ed al Consiglio Direttivo.

Art.11 - I Comitati di Analisi - Gruppi di lavoro.

È prevista la possibilità di diffondere i criteri e le modalità alle associazioni in sezioni che comunque debbono corrispondere allo statuto qui definito. In essenza ogni sezione deve essere autorizzata dalla sede presentante lo statuto.

Essa si assume la responsabilità di estendere ad altre associazioni od a noi stessi i principi che determinano i nostri intenti e le nostre finalità.

Ciò riguarda lo sviluppo su alcune direttive:

- costituire un comitato che assicuri una attività di ricerca nei riguardi delle tematiche a noi care, promuovendo corsi di approfondimento delle problematiche famigliari che coinvolgono il rapporto tra i coniugi;

- costituire gruppi di lavoro come strumento operativo per lo svolgimento della attività sociale. Possono essere create dal Presidente o dal un suo delegato come dall'art.9 dello Statuto, oppure dal Consiglio Direttivo avvalendosi anche della collaborazione dei simpatizzanti o di ogni altro contributo di collaborazione volontaria.

Incentivare e promuovere quindi corsi, seminari e pubblici convegni per la diffusione e la consapevolezza delle stesse tematiche al fine di dare ad ognuno una responsabile e produttiva partecipazione alla educazione dei figli.

Essi eleggono democraticamente un coordinatore, preferibilmente socio ordinario, che deve stilare il programma di attività del gruppo, allo scopo di armonizzarsi con gli

altri gruppi e con gli indirizzi generali dell'Associazione, approvati dall'Assemblea dei soci.

Art.12 – Patrimonio e rendiconto economico.

Il patrimonio sociale è formato da:

- i proventi delle quote sociali, i beni mobili ed immobili ed i valori che per acquisti, lasciti, donazioni, divengono di proprietà dell'Associazione;
- qualsivoglia altra forma prevista dalla normativa vigente.

Il rendiconto economico deve essere predisposto dal Tesoriere e approvato dal Consiglio Direttivo entro il primo semestre di ogni anno ed infine deve essere portato a conoscenza dei soci.

Ai sensi della “Legge-quadro sul volontariato” n°266 dell'11 agosto 1991, è vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.13 - Norme varie.

Le modalità di attuazione del presente Statuto potranno venire stabilite da apposito regolamento che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'Assemblea è obbligata, ai sensi della “Legge-quadro sul volontariato” n°266 dell'11 agosto 1991, a devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Associazione delibererà sulla destinazione del patrimonio ad Enti od Associazioni con fini analoghi. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile in nessun caso. Il patrimonio non dovrà comunque essere destinato ad Enti aventi fini di lucro.

Art.14 - Norme transitorie.

L'attività della Associazione inizia con un Direttivo provvisorio composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri che potrà essere completato per cooptazione in attesa di una regolare assemblea dei soci.

Il nome “PAPA' SEPARATI – Associazione per la tutela dei Diritti dei figli nella separazione”. Potrà essere variato per decisione del Consiglio Direttivo, con voto a maggioranza senza relativa delibera dell'Assemblea dei soci.

Per l'avvio dell'Associazione i vari organi della stessa verranno completati con gradualità in modo che si possa pervenire nel termine di quattro anni ad una piena operatività del dettato statutario.

Regolari elezioni verranno tenute entro e non oltre il 2007.

Il capitale sociale è costituito dalle quote sociali di 40,00 € versate dai soci, valevole per l'anno 2006 e da altri contributi o donazioni.

Novara, 26 settembre 2006

Il presidente
Andrea Carta